



Pace fiscale. La rottamazione-ter

N. 33 | 13.11.2018

- **Ambito oggettivo;**
- **I rapporti con le precedenti rottamazioni;**
- **Le procedure esecutive in corso;**
- **Le modalità di pagamento;**
- **Intrecci con lo stralcio delle cartelle fino a mille euro.**

Sommario

Premessa	1	
1. Rottamazione-ter. Carichi esclusi.....	4	
2. Rottamazione ter. Le novità rispetto alle precedenti edizioni	4	
3. Adesione per i carichi D.L. 148/2017	5	
4. La presenza di debitori coobbligati e l'effetto della domanda sulle azioni esecutive	5	
5. Rottamazione-ter e inadempienze art.48-bis	6	
6. Definizione agevolata e blocco pagamenti P.A.	6	
7. Rottamazione-ter e precedente definizione agevolata. Eventuale mancato pagamento rate al 7 dicembre.....	7	
8. La precedente istanza D.L. 193/2016	8	
9. Rottamazione-ter. Il saldo a zero passa dalla presentazione dell'istanza di adesione	8	
10 Rottamazione-ter. Adesione senza vincoli per le rateazioni in corso.....	8	
11. Pagamento rottamazione-ter tramite compensazione crediti di imposta in F24.	9	
12. Rottamazione-ter. Per i carichi D.L. 148 non è necessario presentare alcuna domanda di adesione.....	9	
13. Pagamenti al 7 dicembre. Si utilizzano i vecchi bollettini.....	10	
14. Rottamazione-ter e debiti di natura previdenziale.....	10	
15. Rottamazione-ter. Rimane non ammissibile la disciplina del lieve inadempimento	11	
16. Pace fiscale e stralcio debiti fino a 1.000 euro. L'importo è da considerare al 24 ottobre.....	11	
17. Pace fiscale e definizione degli avvisi di acc.to. Quando è ammessa la rateazione?11		
18. Pace fiscale e definizione degli avvisi di acc.to. Il lieve inadempimento.....	12	
19. Pace fiscale. Eventuale definizione avvisi bonari	12	
20. Definizione atti di acc.to. Carichi esclusi..	13	
21. Pace fiscale e dichiarazione integrativa speciale. Il limite relativo e quello assoluto.13		
22. Pace fiscale e dichiarazione integrativa speciale. Quando non è presentabile.	14	

Premessa

Il D.L. 119/2018, all'art.3, ripropone la c.d. rottamazione dei ruoli (rottamazione-ter), in riferimento ai carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 2000 al 2017; come è avvenuto nelle precedenti rottamazioni il contribuente è tenuto a corrispondere le somme a titolo di:

- capitale e interessi¹ dovuti all'Ente creditore;
- l'aggio di riscossione calcolato su tali somme;
- nonché le spese per eventuali procedure esecutive e di notifica dei carichi dovuti.



In pratica il debitore non sarà tenuto a versare le sanzioni incluse nei suddetti carichi, nonché gli interessi di mora e le sanzioni c.d. civili legate ai crediti di natura previdenziale (vedi relazione illustrativa decreto fiscale). E' possibile dunque definire in via agevolata le cartelle esattoriali, acc.ti esecutivi e avvisi di addebito Inps affidati all'Agente della Riscossione ecc.



Prenota ticket Trova sportello Contatti



Cittadini
Imprese
Intermediari e Associazioni
Enti creditori
L'Agenzia



Definizione Agevolata 2018 "Rottamazione-ter" (D.L. n. 119/2018)

Definizione agevolata 2018 - Come aderire

Parte la **Definizione agevolata 2018**, la cosiddetta "rottamazione-ter", per le somme affidate all'Agente della riscossione **dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017**: rate fino a **cinque anni** senza corrispondere sanzioni e interessi di mora. Presenta la tua domanda entro il **30 aprile 2019!**

L'adesione alla rottamazione passa dalla presentazione di apposita istanza di adesione.

¹ Vanno pagati tutti gli interessi a qualsiasi titolo affidati dall'Ufficio accertatore all'Agente della Riscossione (vedi a tal proposito la Circolare dell'Agenzia delle Entrate, n°2/2017).



LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI ADESIONE

Il debitore, per aderire alla definizione, deve presentare, entro il 30 aprile 2019, una dichiarazione all'Agente della Riscossione, con le modalità e in conformità alla modulistica pubblicate dallo stesso agente sul proprio sito; nella dichiarazione dovrà essere indicato anche il numero di rate prescelto per l'eventuale pagamento dilazionato. Entro la stessa data è ammessa la rettifica/integrazione dell'istanza di adesione.

In data 6 novembre, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ha pubblicato i modelli di adesione sotto riportati e riconducibili rispettivamente:

- ⇒ alla rottamazione-ter per i carichi 2000-2017 e
- ⇒ alla definizione agevolata per le risorse proprie dell'unione europea sempre in riferimento allo stesso periodo temporale.

Mod. DA-2018



Questa dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (c.d. rottamazione-ter) deve essere presentata:

- tramite posta elettronica certificata, insieme alla copia del documento di identità, alla casella PEC della Direzione Regionale dell'Agente delle entrate-Riscossione di riferimento (l'elenco delle PEC è pubblicato a pagina 4) oppure
- agli sportelli dell'Agente delle entrate-Riscossione.

Eventuali ulteriori modalità di trasmissione saranno comunicate e rese disponibili sul portale www.agenziaentrate.riscossione.gov.it nella sezione dedicata alla definizione agevolata.

La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata deve essere presentata **entro il 30 aprile 2019, esclusivamente** con una delle suindicate modalità.

ATTENZIONE: La presentazione di dichiarazioni aventi ad oggetto carichi *non rientranti* nell'ambito applicativo della definizione agevolata *non produrrà alcun effetto e non determinerà la sospensione dell'attività di recupero coattivo.*

DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA ("ROTTAMAZIONE-TER")

DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2017

(Art. 3 D.L. n. 119/2018)



Mod. DA-2018-D



Questa dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione europea deve essere presentata:

- tramite posta elettronica certificata, insieme alla copia del documento di identità, alla casella PEC della Direzione Regionale dell'Agente delle entrate-Riscossione di riferimento (l'elenco delle PEC è pubblicato a pagina 4) oppure
- agli sportelli dell'Agente delle entrate-Riscossione.

Eventuali ulteriori modalità di trasmissione saranno comunicate e rese disponibili sul portale www.agenziaentrate.riscossione.gov.it nella sezione dedicata alla definizione agevolata.

La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata deve essere presentata **entro il 30 aprile 2019, esclusivamente** con una delle suindicate modalità.

ATTENZIONE: La presentazione di dichiarazioni aventi ad oggetto carichi *non rientranti* nell'ambito applicativo della definizione agevolata *non produrrà alcun effetto e non determinerà la sospensione dell'attività di recupero coattivo.*

DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA PER LE RISORSE PROPRIE DELL'UNIONE EUROPEA

(CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2017 A TITOLO DI RISORSE PROPRIE

DELL'UNIONE EUROPEA, Art. 5 D.L. n. 119/2018)

Oltre ai modelli sono state rese disponibili specifiche FAQ nonché le istruzioni alla compilazione dello stesso modello.


Come già previsto per le precedenti finestre di rottamazione, **D.L. 193 e D.L. 148**, in presenza di controversie tributarie per gli stessi carichi oggetto di definizione, è necessario la rinuncia ai giudizi pendenti.



Entro e non oltre il 30 giugno 2019, l'Agente della Riscossione comunicherà ai debitori che hanno presentato la predetta dichiarazione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione.

Nel presente elaborato tratteremo i principali dubbi operativi legati alla rottamazione-ter, soffermandoci altresì su alcuni aspetti legati alla pace fiscale in genere, questo perché, il D.L. 119/2018 che accompagnerà la prossima Manovra 2019, non ha riproposto la sola rottamazione-ter ma ha introdotto una serie di misure volte a favorire la definizione agevolata degli atti impositivi, di accertamento, di riscossione, legate in primis, all'attività di controllo dell'Agenzia delle Entrate, misure convogliate nella già citata c.d. pace fiscale.

Le disposizioni appena citate sono riconducibili agli art. da 1 a 9 del Decreto Fiscale.



L'art. 7 contiene misure agevolative altresì in favore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro CONI.

L'articolo 8 consente inoltre la definizione agevolata di debiti tributari maturati fino al 31 dicembre 2018 - per i quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato - relativi alle imposte di consumo su:

prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati (c.d. sucedanei del tabacco);

prodotti liquidi da inalazione senza combustione costituiti da sostanze diverse dal tabacco, non destinati ad essere usati come medicinali, contenenti o meno nicotina.

La definizione agevolata è ammessa con il versamento pari al 5 per cento degli importi dovuti. Non sono dovuti interessi e sanzioni.

1. Rottamazione-ter. Carichi esclusi

...? Al di là dell'orizzontale temporale 2000-2017 per l'individuazione dei carichi ammessi alla rottamazione, quali sono le esclusioni previste a livello oggettivo con riferimento ai singoli carichi affidati all' Agente della Riscossione?

... La rottamazione-ter va in parte a replicare le esclusioni già previste dal D.L. 193/2016 e dal D.L. 148/2017; sono esclusi dalla definizione agevolata:

- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi (dell'articolo 16 del Regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015);
- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada; in questo caso la definizione agevolata riguarderà soltanto gli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27,

sesto comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689,

- nonché le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.

Tuttavia, l'art.5 del D.L. 119/2018, consente la definizione agevolata, dei carichi affidati all'Agente della Riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione europea, esclusi dalle precedenti "rottamazioni".

2. Rottamazione ter. Le novità rispetto alle precedenti edizioni

...? Quali sono, rispetto alle precedenti edizioni delle rottamazioni dei carichi affidati all'Agente della Riscossione, le novità previste dal D.L. 119/2018?

... Le principali differenze rispetto alla rottamazione possono essere così sintetizzate:

- ai fini del pagamento delle somme dovute è ammessa la compensazione delle somme a debito con i crediti esigibili e non prescritti

L'ESPERTO RISPONDE

vantati nei confronti della P.A. per servizi e forniture (non sarà dunque necessario un ulteriore intervento normativo nonché un decreto attuativo come avvenuto per le precedenti edizioni);

- è possibile definire in modo agevolato anche i carichi affidati all'Agente della Riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione europea (art.5 D.L. 119);
- si può effettuare il pagamento in cinque anni, con un massimo di dieci rate consecutive di pari importo (2 rate annue con scadenza 31 luglio e 30 novembre), con un tasso di interesse al 2 per cento anziché 4,5 previsto per le precedenti rottamazioni;
- il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

3. Adesione per i carichi D.L. 148/2017

...? Un contribuente ha già presentato istanza di rottamazione, D.L. 148/2017, per dei carichi 2000-2016 non ottemperando al pagamento delle rate scadute al 31 dicembre 2016; può essere ammesso alla rottamazione-ter?

... In riferimento ai carichi D.L. 148/2017 viene previsto il differimento al 7 dicembre 2018:

- a) per i carichi gennaio-settembre 2017, delle rate con scadenza luglio, settembre e ottobre 2018;
- b) per i carichi 2000-2016, la rata con scadenza 31 ottobre (1° rata post pagamento rate scadute al 31 dicembre 2016).

In sostanza, oltre al differimento delle rate non ancora scadute all'entrata in vigore del decreto fiscale, è stata introdotta una remissione in bonis, per le rate scadute e non pagate a luglio e settembre 2018 riconducibili a carichi gennaio-settembre 2017 oggetto di istanza di rottamazione-bis (D.L.148/2017). Per i soggetti con carichi individuati al punto a) e b), qualora non dovessero rispettare la scadenza del 7 dicembre,

è preclusa ad ogni modo la possibilità di ricorrere alla nuova finestra di rottamazione, D.L. 119/2018. Il suo caso però è diverso da quello appena esposto in quanto lei, pur presentando istanza di rottamazione-bis per i carichi 2000-2016, non ha provveduto a pagare, entro il 31 luglio, le rate dei vecchi piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016 e scadute al 31 dicembre 2016. Il comma 25 dell'art.3 sopra citato, regola tale specifica situazione, ammettendo il ricorso alla nuova finestra di rottamazione, D.L. 119/2018, anche nel caso da lei descritto nel quesito. Per cui, per i carichi 2000-2016 oggetto di istanza di rottamazione-bis D.L. 148/2017, non seguita dai pagamenti al 31 luglio 2018 delle rate scadute al 31 dicembre 2016 dei vecchi piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, è ammessa la presentazione di una nuova istanza di rottamazione.

4. La presenza di debitori coobbligati e l'effetto della domanda sulle azioni esecutive

...? Ho intenzione di presentare istanza di adesione alla rottamazione-ter; i carichi oggetto di adesione sono afferenti una cartella esattoriale per la quale sono solidamente responsabile con il mio ex marito; l'eventuale presentazione dell'istanza di adesione permetterebbe di liberare entrambi oppure la definizione avrebbe effetto solo per colui che presenta la stessa istanza? Quali sono gli effetti della presentazione della stessa su eventuali azioni esecutive?

... In presenza di debitori coobbligati per lo stesso carico, come precisato già per la 1° e la 2° finestra di rottamazione (vedi D.L. 193/2016 e ss.mm.ii. e D.L. 148/2017), in caso di coobbligazione solidale e di presentazione della dichiarazione di adesione da parte di uno solo dei coobbligati, **la definizione ha effetti su tutti i coobbligati e, conseguentemente, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a seguito della definizione, gli effetti di interruzione delle attività esecutive e cautelari previsti devono produrre in capo a tutti i coobbligati.** Su tale passaggio, il D.L. 119/2018 al

L'ESPERTO RISPONDE

comma 10, come da relazione illustrativa, disciplina gli effetti della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione, „che determinerà, oltre alla sospensione dei termini di prescrizione e decadenza (lett. a) e degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di tale presentazione (lett. b): l'inibizione all'iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, con salvezza di quelli già iscritti alla predetta data (lett. c); il divieto di avviare nuove procedure esecutive (lett. d), nonché di proseguire quelle già avviate in precedenza, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo.

5. Rottamazione-ter e inadempienze art.48-bis

...? **La presentazione dell'istanza di rottamazione-ter fa sì che il debitore non sia considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. A quale disciplina specifica si fa riferimento?**

... A differenza delle precedenti definizioni agevolate, il Legislatore, regola direttamente a livello normativo, ulteriori effetti legati alla presentazione dell'istanza di adesione, ossia:

- il divieto di considerare "irregolare" il debitore nell'ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d'imposta ex articolo 28-ter del D.P.R. n. 602 del 1973;
- il divieto di considerare inadempiente il debitore ai fini della **verifica** della morosità da ruolo, ex articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973 (blocco pagamenti P.A.), per un importo superiore a 5.000 euro, all'atto del pagamento, da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a totale partecipazione pubblica, di somme di ammontare pari almeno allo stesso importo.

Come specificato nella relazione illustrativa che accompagna il decreto fiscale, in tal modo, l'Agente della Riscossione a seguito della presentazione della dichiarazione, anche se la **verifica** avesse già avuto luogo in precedenza, sarà tenuto a non effettuare il conseguente

pignoramento previsto dal combinato disposto degli articoli 48-bis e 72-bis del DPR n. 602/1973, nonché del DM n. 4°/2008.

6. Definizione agevolata e blocco pagamenti P.A.

...? **Vanto un credito nei confronti di una "azienda statale"; il pagamento dell'importo a mio favore è stato però al momento bloccato per effetto di quanto disposto dall'art.48 bis del D.P.R.602/73 in materia di pagamenti P.A. Ricorrendo alla rottamazione-ter riesco a sbloccare gli integrali pagamenti in mio favore?**

... **Tenendo bene a mente quanto già detto per il quesito precedente**, andiamo innanzitutto a richiamare quelle che sono le disposizioni previste in materia di blocco dei pagamenti P.A. L'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/73 rubricato "Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni", come da modifica operata dal D.L. dell'8 aprile 2013 n. 35, articolo 9, dispone, al comma 1, che «a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, **le amministrazioni pubbliche** di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo **superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento** per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'Agente della Riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del Decreto-Legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della Legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19 del presente decreto». Dal punto di vista pratico

L'ESPERTO RISPONDE

per i crediti di importo **superiore a 5.000 euro**, la P.A. verifica presso l'Agente della Riscossione l'eventuale presenza di accertate inadempienze per un importo pari al suddetto importo. In caso affermativo, non procedono al pagamento (a parte la somma eccedente la cartella) e segnalano la circostanza all'Agente della Riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Fatta tale premessa, come già avvenuto per la prima finestra di definizione agevolata di cui al D.L. 193/2016 e per quella del D.L. 148/2017, a seguito della presentazione dell'istanza di adesione (DA-2018 per la rottamazione-ter) vengono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale istanza. L'Agente della Riscossione, relativamente ai carichi definibili in via agevolata, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Detto ciò, in merito al blocco pagamenti P.A. (art.48-bis D.P.R. 602/73, **dovrebbe trovare applicazione, salvo successivi diversi chiarimenti**, quanto definito per le precedenti rottamazioni: l'Agente della Riscossione non può né avviare né proseguire il pignoramento delle somme dovute allo stesso debitore dal terzo pignorato, **salvo che l'azione** esecutiva non si trovi in uno stato di avanzamento di esecuzione; in merito alla procedura di cui all'art.48 bis del D.P.R. 602/73 sopra in commento, se l'azione esecutiva è già stata avviata ed è avvenuta la notifica dell'ordine di versamento di cui all'art.72-bis dello stesso D.P.R. si determina un effetto di assegnazione ex lege delle somme pignorate che non consente di bloccare l'espropriazione; da qui gli incassi assegnati ex-lege per effetto del pignoramento saranno imputate alle somme dovute dal debitore per effetto della rottamazione richiesta. In sostanza è necessario verificare lo stato di avanzamento della procedura connesso al blocco dei pagamenti della P.A.

7. Rottamazione-ter e precedente definizione agevolata. Eventuale mancato pagamento rate al 7 dicembre

...? Il Decreto Fiscale ripropone la c.d. rottamazione dei ruoli intervenendo altresì sulla precedente versione di cui al D.L. 148/2017, prorogando le rate afferenti le scadenze di luglio, settembre e ottobre al 7 dicembre; a tal proposito si chiede di sapere se qualora il contribuente, pur avendo effettuato il pagamento di luglio, non dovesse rispettare la data da ultimo citata, decadendo dunque dalla precedente rottamazione, può presentare una nuova istanza di adesione per gli stessi carichi per i quali è decaduto.

... Il Decreto Fiscale intervenendo altresì sulle rottamazioni D.L. 148/2017, ha differito al 7 dicembre il pagamento delle rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018. In riferimento ai carichi gennaio-settembre 2017, sono interessate le rate con scadenza luglio, settembre e ottobre 2018; per i carichi 2000-2016, la rata con scadenza 31 ottobre (1° rata post pagamento rate scadute al 31 dicembre 2016). Il rispetto di tale disposizione, determina altresì, il differimento automatico del versamento delle restanti somme, che deve essere effettuato in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3% annuo. Resta salva la facoltà, per il debitore, di effettuare, entro il 31 luglio 2019, in unica soluzione, il pagamento delle rate differite secondo le suddette disposizioni. Detto ciò però, il comma 23 dell'art.3 del Decreto Fiscale, prevede un'espressa esclusione all'adesione alla rottamazione-ter **per i carichi D.L.148/2017 per i quali non sarà effettuato l'integrale pagamento, come da proroga, entro il 7 dicembre 2018;** in sostanza tali carichi non possono essere oggetto di rottamazione-ter e la dichiarazione eventualmente presentata per tali debiti è improcedibile.

La risposta al suo quesito è dunque negativa.

L'ESPERTO RISPONDE

8. La precedente istanza D.L. 193/2016

...? Vorrei sapere se un contribuente - che ha aderito alla 1° finestra di rottamazione, D.L. 193/2016 e ss.mm.ii., senza poi perfezionare i relativi pagamenti può essere ammesso alla nuova rottamazione-ter.

... Il comma 25 dell'art 3 del Decreto Fiscale, dispone che possono essere ammessi alla nuova rottamazione anche coloro che non hanno perfezionato la definizione prevista dall'art.6 del D.L. 193/2016 e ss.mm.ii. nonché coloro che dopo aver aderito a quella di cui all'art. del D.L. 148/2017 (c.d. rottamazione-bis), non hanno provveduto al pagamento, entro il 31 luglio 2018, di tutte le rate dei vecchi piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016 e scadute al 31 dicembre 2016.

In pratica, anche qualora sia già stata presentata istanza di rottamazione D.L. 193/2016, senza successivamente rispettare i pagamenti dovuti, come nel suo caso, stante a quella che è l'attuale versione del Decreto Fiscale, sarà possibile aderire alla nuova finestra di rottamazione.

9. Rottamazione-ter. Il saldo a zero passa dalla presentazione dell'istanza di adesione

...? Nel 2016 mi è stata notificata una cartella esattoriale (carichi 2016) per la quale ho attivato apposito piano di dilazione ancora in essere. Considerando quanto versato finora, facendo alcuni conteggi risulterà a saldo debitorio pari a zero. Mi chiedo se nella mia situazione l'annullamento del debito residuo avviene in automatico in forza delle previsioni agevolative di cui al decreto sopra citato oppure ad ogni modo sono tenuto a presentare l'istanza di adesione alla rottamazione?

... Ai sensi del comma 8 dell'art.3 del D.L.119/2018, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare per il perfezionamento della rottamazione, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, di aggio e di rimborso delle spese

per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. "Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai fini della rottamazione, "per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 5". Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili. In sostanza nel suo caso specifico, anche in presenza di saldo a debito pari a zero, sarà comunque tenuto a presentare apposita istanza di definizione agevolata entro il prossimo 30 aprile 2019.

10 Rottamazione-ter. Adesione senza vincoli per le rateazioni in corso

...? Si chiede di sapere se la presenza di dilazioni ordinarie in corso con rate scadute, per carichi affidati all'Agente della Riscossione e potenzialmente rientranti nella c.d. rottamazione-ter rappresenta motivo ostativo alla presentazione dell'istanza di adesione.

... La presentazione dell'istanza di adesione rottamazione-ter comporta altresì che sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della stessa istanza. Il pagamento della 1° rata della rottamazione-ter revoca in automatico il vecchio piano di dilazione (come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare 2/2017) e si produce l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo. Tuttavia, circa la revoca del piano di dilazione in essere, l'Agenzia delle entrate riscossione da una interpretazione restrittiva al combinato disposto dal comma 10 e dal comma 13 dell'art.3 del D.L. 119/2018, affermando, sul proprio sito web che, la revoca del vecchio piano di dilazione, alla data del 31 luglio, avviene **indipendentemente dal fatto che verrà o meno pagata la prima/unica rata della**

L'ESPERTO RISPONDE

definizione o una delle rate successive. Si attendono su tale passaggio successivi chiarimenti.

Ad ogni modo, pur se la situazione riportata nel quesito, non è espressamente regolata dal D.L. 119/2018, si ritiene replicabile quanto disposto dal D.L. 148/2017 per i carichi gennaio-settembre 2017 che ammetteva l'inadempimento nei versamenti relativi ai piani rateali in essere per i carichi oggetto di rottamazione. In pratica nel suo caso specifico, non sarà necessario regolarizzare eventuali rate scadute per accedere alla rottamazione-ter.

11. Pagamento rottamazione-ter tramite compensazione crediti di imposta in F24

...? Ai fini del perfezionamento del pagamento delle somme dovute in seguito all'adesione alla rottamazione-ter possibile ricorrere alla compensazione mediante F24 con crediti erariali emersi dal Modello Redditi presentato lo scorso mese oppure valgono le limitazioni già disposte per le precedenti rottamazioni?

... L'articolo 31 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto la possibilità di esecuzione del pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali (Irpef, Ires, Iva ecc.) e relativi accessori, **mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte.** La compensazione è effettuata ricorrendo al Modello "F24 accise" (codice tributo RUOL). Tuttavia la possibilità di compensazione appena citata non è prevista dalle disposizioni normative di cui alla rottamazione ter né era ammessa per le altre finestre di rottamazione di cui al D.L. 193/2016 e al D.L. 148/2017; **in pratica non sarà possibile utilizzare in compensazione il credito risultante dal Modello Redditi per il pagamento delle somme dovute per la rottamazione bis.** Diversi però sono i canali di pagamento attivati:

- portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it;
- App EquiClick;

- sportelli bancari;
- uffici postali;
- home banking;
- punti Sisal e Lottomatica;
- tabaccai convenzionati con Banca 5;
- sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;
- Postamat;
- compensazione con i crediti commerciali nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione,
- servizi CBILL e
- sportelli postamat (ATM) di Poste Italiane.

12. Rottamazione-ter. Per i carichi D.L. 148 non è necessario presentare alcuna domanda di adesione

...? Ho presentato istanza di adesione D.L. 148/2017 per dei carichi 2017, ed entro il 7 dicembre come da proroga del D.L. 119 effettuerò i pagamenti delle rate di settembre e ottobre; avevo effettuato puntualmente il pagamento di quella scadente a luglio; una volta effettuato il pagamento al 7 dicembre, per essere ammesso alla rottamazione-ter per il debito residuo ammesso alla precedente definizione agevolata, devo presentare apposita istanza oppure l'adesione avviene in automatico?

... Innanzitutto contestualizziamo il suo quesito. Il Decreto Fiscale intervenendo altresì sulle rottamazioni D.L. 148/2017, ha differito al 7 dicembre il pagamento delle rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018 (vedi tabella in basso).

Come già riportato in precedenza, in riferimento:

- ai carichi gennaio-settembre 2017, sono interessate le rate con scadenza luglio, settembre e ottobre 2018;
- per i carichi 2000-2016, la rata con scadenza 31 ottobre (1° rata post pagamento rate scadute al 31 dicembre 2016).

In pratica, oltre al differimento delle rate non ancora scadute all'entrata in vigore del Decreto Fiscale (24 ottobre), è stata introdotta una remissione in bonis, per le rate scadute e non

L'ESPERTO RISPONDE

pagate a luglio e settembre 2018 riconducibili a carichi gennaio-settembre 2017 oggetto di istanza di rottamazione-bis (D.L.148/2017). **Il rispetto della data del 7 dicembre, determina altresì, il differimento automatico del versamento delle restanti somme legate all'adesione della rottamazione-bis, che deve essere effettuato in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3% annuo.** Resta salva la facoltà, per il debitore, di effettuare, entro il 31 luglio 2019, in unica soluzione, il pagamento delle rate differite secondo le suddette disposizioni. I contribuenti che pagano gli importi scaduti (luglio, settembre e Ottobre) entro il prossimo 7 dicembre rientreranno automaticamente nei benefici previsti dalla "Definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della Riscossione" dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (cosiddetta "rottamazione-ter"). Non sarà necessario presentare l'istanza di adesione (vedi ultime FAQ aggiornate- Agenzia delle Entrate-Riscossione).

13. Pagamenti al 7 dicembre. Si utilizzano i vecchi bollettini

...? Per effettuare il pagamento delle rate prorogate al 7 dicembre e afferenti le adesioni D.L. 148/2017 si riceveranno nuovi bollettini da parte dell'Agente della Riscossione?

... Entro il 30 giugno 2019, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, che hanno rispettato la proroga al 7 dicembre(vedi quesito precedente) l'Agente della Riscossione invia a questi ultimi apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze (il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019-quesito precedente), anche tenendo conto di quelle stralciate ai sensi dell'articolo 4 (vedi stralcio cartelle fino a 1.000€ riferiti a carichi 2000-2010).Come da indicazioni dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, per effettuare il pagamento delle rate prorogate al 7

dicembre, è invece necessario utilizzare i vecchi **bollettini delle rate di luglio, settembre e ottobre 2018** allegati alla "Comunicazione delle somme dovute" già inviata da Agenzia delle Entrate-Riscossione alla data del 30 giugno 2018 per i carichi gennaio-settembre 2017 e 30 settembre per quelli 2000-2016.

14. Rottamazione-ter e debiti di natura previdenziale

...? Possono essere oggetto di rottamazione-ter anche gli avvisi di addebito Inps affidati all'Agente della Riscossione, ex Equitalia; detto ciò si chiede di sapere quali sono nello specifico le somme dovute ai fini della rottamazione e quelle che invece rientrano nella falcidia rispetto al debito originario.

... Come già chiarito dall'Inps, con il Messaggio n°824 del 24 febbraio 2017, in riferimento alla 1° finestra di rottamazione, D.L. 193/2016 e ss.mm.ii., per i debiti di natura previdenziale, in merito all'individuazione delle somme da versare(oltre al capitale e agli interessi) ai fini della rottamazione o che al contrario sono oggetto di falcidia:

- le ulteriori somme aggiuntive previste ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. a) e b) (sanzioni di carattere civile), della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 sono da ricomprendere tra le somme da non corrispondere ai fini dell'adesione alla definizione agevolata;
- al contrario, gli interessi previsti al raggiungimento del tetto massimo dallo stesso art. 116, al comma 9 (raggiungimento tetto massimo sanzioni civili e inadempimento), e calcolati "nella misura degli interessi di mora" rientrano nell'ambito delle somme di cui alla lettera a) del comma 1 del citato Decreto, da corrispondere dunque ai fini della "rottamazione".

L'ESPERTO RISPONDE

15. Rottamazione-ter. Rimane non ammissibile la disciplina del lieve inadempimento

...? Il D.L. 119/2018 riproponendo la rottamazione dei carichi affidati all'Agente della Riscossione, ha introdotto alcune novità, tra le quali ad esempio un termine di dilazione dei pagamenti più ampio ossia di 5 anni.

Detto ciò ci sono novità circa l'eventuale applicazione della disciplina del lieve inadempimento?

... La risposta è negativa; salvo novità che potrebbero essere introdotte in serie di conversione in legge del decreto, in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute in forza dell'adesione alla rottamazione:

- la definizione non produce effetti e
- riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione.

In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti: i versamenti eventualmente parziali/tardivi effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'Agente della Riscossione prosegue l'attività di recupero; il pagamento non può essere rateizzato secondo le modalità ordinarie (art. 19 del D.P.R.602/73).

16. Pace fiscale e stralcio debiti fino a 1.000 euro. L'importo è da considerare al 24 ottobre

...? In riferimento allo stralcio delle "cartelle" di importo fino a 1.000 euro, tale soglia a quale data deve essere rapportata? E' necessario considerare l'importo originario del debito?

... Il Decreto Fiscale dispone l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31

dicembre 2010. Più in dettaglio, è previsto l'annullamento automatico dei debiti di importo residuo) fino a mille euro; l'importo da considerare è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. Per i debiti oggetto di annullamento:

- le somme versate anteriormente al 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto in esame) restano definitivamente acquisite;
- quelle versate successivamente al 24 ottobre 2018 alla data di entrata in vigore del presente decreto sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella rottamazione-bis anteriormente al versamento, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate.

L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018, per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili.

Una volta effettuato l'annullamento, il contribuente potrà verificare l'estinzione del debito anche consultando la sua posizione debitoria all'interno dell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

In merito al suo quesito, come specificato dalla relazione illustrativa, la soglia di mille € va calcolato al 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del decreto. Inoltre, dovrebbero essere annullabili anche le cartelle che originariamente erano di importo superiore a 1.000 € ma che per effetto di versamenti parziali sono scese sotto il tetto limite evidenziato.

17. Pace fiscale e definizione degli avvisi di acc.to. Quando è ammessa la rateazione?

...? Nell'ambito della definizione agevolata degli accertamenti, art.2 del Decreto Fiscale, la possibilità di rateazione degli importo dovuti è legata all'entità del debito oppure è indipendente da essa?

... Il Decreto fiscale D.L. 119/2018 che accompagnerà la prossima manovra 2019, ha

L'ESPERTO RISPONDE

introdotto una serie di misure volte a favorire la definizione agevolata degli atti impositivi, di accertamento, di riscossione, legate in primis, all'attività di controllo dell'Agenzia delle Entrate. L'art.2 del Decreto Fiscale, nell'ambito della c.d. pace fiscale, prevede la possibilità di definire con modalità agevolate gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero, gli inviti al contraddittorio e gli accertamenti con adesione, mediante pagamento delle sole imposte contestate; non sono dovute sanzioni, interessi ed eventuali somme accessorie. La notifica degli atti deve essere stata effettuata entro il 24 ottobre (entrata in vigore Decreto Fiscale). Atti non impugnati e ancora impugnabili alla predetta data. Per gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero, notificati entro il 24 ottobre 2018, la procedura si perfeziona mediante pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro il 23 novembre 2018 (trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame), o, se più ampio, entro il termine per la proposizione del ricorso (art.15 comma 1 D.Lgs 218/1997 che residua dopo il 24 ottobre).

Fatta tale premessa, venendo ora al suo quesito, in riferimento all'eventuale rateazione degli importi dovuti, in riferimento a tutto gli atti sopra citati, si applicano comunque le disposizioni previste dall'articolo 8, commi 2, 3, 4 del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. E' ammessa dunque la possibilità di dilazionare il pagamento delle somme dovute per via della definizione agevolata. Inoltre, la relazione illustrativa che accompagna il Decreto Fiscale specifica che la possibilità di rateazione è ammessa **indipendentemente dall'importo da rateizzare**.

18. Pace fiscale e definizione degli avvisi di acc.to. Il lieve inadempimento

...? Nell'ambito della c.d. pace fiscale, e in particolare della definizione agevolata degli acc.ti fiscali, un parziale o tardivo pagamento

delle somme dovute, fa venire meno la definizione o al contrario trova applicazione la disciplina del lieve inadempimento?

...? Il decreto citato (D.L. 119/2018), prevede espressamente all'art. 2 "definizione agevolata degli acc.ti fiscali" che si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, **commi 2, 3, 4** del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. **Il comma 4** del D.Lgs. 218/97 fa riferimento diretto anche alla disciplina del lieve inadempimento che può essere legato sia all'entità del versamento sia alla tempestività del versamento. In merito alla 1° rata (o unica rata), con riguardo alla tempestività del versamento, si ha lieve inadempimento se il versamento della stessa è effettuato con ritardo non superiore a sette giorni rispetto al termine di scadenza del pagamento; con riguardo all'entità del versamento, invece, si ha lieve inadempimento qualora il contribuente effettui il pagamento della prima rata in misura carente, per una frazione tuttavia non superiore al 3 per cento e comunque per un importo non superiore a diecimila euro. Per le rate successive alla prima invece, circa la tempestività del versamento, se il versamento di una delle rate diverse dalla prima è effettuato entro il termine di pagamento della rata successiva, il contribuente non decade dalla rateazione, in riferimento all'entità del versamento valgono le regole esposte per la 1° o unica rata. In base a quanto detto, e tenendo conto del tenore letterale della norma, salvo successivi chiarimenti da parte dell'Amministrazione Finanziaria, troverà applicazione la disciplina del lieve inadempimento.

19. Pace fiscale. Eventuale definizione avvisi bonari

...? Nell'ambito dell'art. 2 del Decreto Fiscale, rubricato "definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento", si fa riferimento a diversi tipi di atto definibili quali ad esempio: gli accertamenti con adesione, gli inviti al contraddittorio, gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione.

L'ESPERTO RISPONDE

Rientrano nell'ambito della definizione anche gli avvisi bonari?

Possono essere nello specifico oggetti di definizione (fonte sito Agenzia delle Entrate):

- gli inviti al contraddittorio in cui sono stati quantificati i maggiori tributi ed eventuali contributi notificati al contribuente fino al 24 ottobre 2018 e per i quali, alla stessa data, non sia stato già notificato il relativo avviso di accertamento o sottoscritto e perfezionato l'accertamento con adesione;
- gli accertamenti con adesione sottoscritti fino al 24 ottobre 2018 ma non ancora perfezionati, vale a dire quelli per i quali, alla predetta data non è stato effettuato il versamento e non sono ancora decorsi i venti giorni previsti per il perfezionamento;
- gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione notificati al contribuente fino al 24 ottobre 2018 non impugnati ed ancora impugnabili alla stessa data e rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 15 del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che disciplina l'acquiescenza agevolata del contribuente agli avvisi di accertamento e di liquidazione;
- gli atti di recupero dei crediti indebitamente utilizzati di cui ai commi da 421 a 423 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, notificati al contribuente fino al 24 ottobre 2018, sempreché non si siano resi definitivi e non siano stati impugnati alla stessa data.

In base a quanto detto, l'avviso bonario, non considerato quale vero e proprio atto impositivo, non rientra nella definizione agevolata art.2 del D.L. 119/2018 né nella più generale pace fiscale. Novità tuttavia potrebbero essere introdotte in fase di conversione in legge del decreto.

20. Definizione atti di acc.to. Carichi esclusi

Nell'ambito della definizione agevolata degli atti di acc.to, sono previste esclusioni per tipologia di carico oggetto di contestazione?

Come specificato dall'Agenzia delle Entrate sul proprio sito web, sono esclusi dalla definizione agevolata gli inviti al contraddittorio, gli avvisi di accertamento e gli atti di adesione emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del Decreto-Legge 28 giugno 1990, n. 167. La preclusione riguarda entrambe le edizioni della procedura e opera anche con riferimento agli eventuali atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della stessa. Inoltre, non possono formare oggetto di definizione agevolata gli atti definiti con altre modalità oppure impugnati con ricorso, soggetto o meno al procedimento di mediazione, fino al 24 ottobre 2018 o anche successivamente; la controversia tributaria pendente potrà essere definita in base alle disposizioni di cui all'articolo 6 dello stesso D.L. 119/2018 "Definizione agevolata delle controversie tributarie".

21. Pace fiscale e dichiarazione integrativa speciale. Il limite relativo e quello assoluto

Quali sono i limiti in termine di regolarizzazione della base imponibile che limitano la presentazione della dichiarazione integrativa speciale?

Il Decreto Fiscale consente ai contribuenti, entro il termine del 31 maggio 2019 di correggere errori od omissioni e integrare le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 con riferimento a:

- imposte sui redditi e relative addizionali;
- imposte sostitutive delle imposte sui redditi;
- ritenute e contributi previdenziali;
- imposta regionale sulle attività produttive;
- imposta sul valore aggiunto (IVA),

relative al periodo d'imposta dal 2013 al 2016 (periodi d'imposta per i quali non sono scaduti i termini di acc.to da parte dell'Agenzia delle Entrate).

Ai maggior imponibile integrato, per ciascun anno di imposta, viene applicata, senza sanzioni e altri oneri accessori:

- ⇒ un'aliquota pari al 20%, inferiore alle minori delle aliquote ordinarie IRPEF e IRES, con

L'ESPERTO RISPONDE

riferimento alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, alle ritenute (a titolo di sostituto di imposta) e ai contributi previdenziali e all'imposta regionale sulle attività produttive, determinando in tal modo l'imposta sostitutiva (lettere a) e b));

⇒ l'aliquota media con riferimento all'IVA, ovvero, nei casi in cui non sia possibile determinarla, l'aliquota ordinaria, attualmente pari al 22 per cento ai sensi dell'articolo 16 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (Decreto IVA). Per determinare l'aliquota media è necessario effettuare il rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato, tenendo conto A.S. n. 886 Articolo 9 44 dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali.

La base imponibile di tali tributi può essere integrata nel rispetto di due limiti: uno relativo, pari al 30% di quanto già dichiarato, e uno assoluto, pari a 100.000 euro di imponibile annuo. Nel caso in cui la base imponibile originaria sia minore di 100.000 euro, nonché in caso di dichiarazione senza debito di imposta per perdite, l'integrazione è ammessa sino a 30.000 euro.

22. Pace fiscale e dichiarazione integrativa speciale. Quando non è presentabile

...? Quali sono le cause di esclusione al ricorso alla dichiarazione integrativa speciale?

... Il ricorso alla dichiarazione integrativa speciale è esclusa:

- se il contribuente, essendone obbligato, non ha presentato le dichiarazioni fiscali anche solo per uno degli anni di imposta dal 2013 al 2016 (comma 7, lettera a));
- se la richiesta è presentata dopo che il contribuente ha avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, inviti o questionari o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di

procedimenti penali, per violazione di norme tributarie relative all'ambito di applicazione della stessa procedura;

- per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, per i redditi prodotti in forma associata di cui all'articolo 5 del TUIR e dai contribuenti che hanno esercitato;
- l'opzione per la trasparenza fiscale prevista dall'articolo 115 o per le società a ristretta base proprietaria di cui all'articolo 116 del TUIR stesso con riferimento alle imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione ad essi imputabili per i rilievi formulati a seguito di accessi, ispezioni, verifiche o di qualsiasi atto impositivo a carico delle società da essi partecipate.

LE DATE DA RICORDARE ...

Argomento	Già pubblicati
Dichiarazione tardiva ed integrativa	06.11.2018
Pace fiscale: rottamazione-ter	13.11.2018
Argomento	Da pubblicare
Da definire	20.11.2018